



**La Corte d'Appello di Firenze**  
**Sezione Lavoro**

composta dai magistrati  
dr. Maria Lorena Papait  
dr. Roberta Santoni Rugiu  
dr. Nicoletta Taiti

Presidente rel.  
Consigliera  
Consigliera

nella causa iscritta al n.40/2020 RG promossa da

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana,**  
**Ambito Territoriale della Provincia di Siena**  
**Ambito Territoriale della Provincia di Arezzo**  
(Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze)

- appellante -

contro

**RESTIFO VALENTINA ROSALINDA**  
(Avv.ti Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi)

- appellata -

Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 211/2019 del Tribunale di Siena giudice del lavoro, pubblicata il 20.9.2019

-visto l'art.221 comma 4 Dl 34/2020 conv. in L.77/2020 e rilevato che, in attuazione di detta disposizione, la Presidente del Collegio ha disposto, con decreto comunicato alle parti, la celebrazione della presente causa mediante scambio e deposito in telematico di note scritte contenenti – oltre alle istanze e conclusioni – eventuali deduzioni “conclusionali”, da redigere nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza (con invito, ove le parti volessero riportarsi alle difese illustrate negli atti già depositati a limitarsi a richiamarle) nonché la rinuncia espressa alla lettura della motivazione e/o del dispositivo, con adozione all'esito e fuori udienza del provvedimento da parte del Collegio così come in epigrafe costituito;

-rilevato che le parti hanno depositato le note conclusionali nei termini concessi con detto decreto;

-lette le note depositate dalle parti;

il **25.5.2021** ha pronunciato, fuori udienza e previa camera di consiglio, la seguente

### **ORDINANZA**

La Corte, letti gli atti, rilevato che nel giudizio di primo grado erano stati evocati in giudizio i docenti inseriti nella seconda e terza fascia delle graduatorie degli istituti dell'Ambito territoriale della provincia di Arezzo della classe di concorso di interesse dell'odierna appellata, previa loro indicazione nominativa, ai quali il ricorso introduttivo era stato notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, ex art. 151 c.p.c. mediante inserimento nell'apposita sezione del sito web del Ministero dell'Istruzione;

Ritenuto che tutte le parti del precedente grado siano parti necessarie anche della presente fase di giudizio, non facendosi certamente questione di cause scindibili, e che quindi anche ad esse anche in questo grado debba essere esteso il contraddittorio,

### **P.Q.M.**

Visto l'art. 151 c.p.c., ordina all'appellante di notificare ai controinteressati già parti del precedente grado l'appello, la memoria di costituzione dell'appellato e il presente provvedimento con le stesse formalità già disposte dal Tribunale, e quindi a mezzo di inserimento nell'apposita sezione del proprio sito web, pubblicazione da mantenersi per l'intera durata del presente grado di giudizio.

Rinvia per l'ulteriore corso all'udienza del **14.9.2021 ore 11.00**, con termine di rito per il compimento delle formalità appena dette.

Firenze, 25.5.2021

La Presidente

dr. Maria Lorena Papait